



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Triennio 2022 – 2024

stralcio parte economica

Area di contrattazione separata dei Dipendenti del

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

20 dicembre 2024



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Accordo relativo al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Triennio 2022-2024 – Parte economica

Il giorno 20 dicembre 2024, a Cagliari, in viale Trieste 190, presso la Direzione generale del Personale e riforma della Regione, a seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 49/36 del 11 dicembre 2024 in merito all'ipotesi di contratto in esame e vista la positiva certificazione della Corte dei Conti del 16 dicembre 2024 Deliberazione n. 223/2024/CCR sull'attendibilità dei costi quantificati e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria, è stato sottoscritto il presente Accordo relativo al personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna tra

I componenti del Co.Ra.N. della Regione Autonoma della Sardegna

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Andrea Casu (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P. (Firmato)

CGIL-F.P. Confederazione

UIL CFVA (Firmato)

UIL Confederazione

SAFOR - CISL (Firmato)

FESAL-CFVA (Firmato)

SAF (Firmato)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.2

Durata e decorrenza

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatte salve eventuali ulteriori risorse che potranno essere rese disponibili da parte del legislatore regionale a compensazione di eventuali futuri incrementi derivanti dall'incremento dell'indice IPCA per l'anno 2024.

Art.3

La struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:
 - a) la retribuzione base;
 - b) le maggiorazioni;
 - c) le indennità, escluse quelle ricomprese nella retribuzione base;
 - d) la retribuzione di rendimento e la retribuzione di posizione.

Art. 4

La retribuzione base

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
 - a) retribuzione fissa;
 - b) retribuzione individuale di anzianità;
 - c) assegni ad personam riassorbibili e assegni ad personam non riassorbibili;
 - d) l'indennità pensionabile.
2. La retribuzione base di cui alle lettere a), b), e c) è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

3. La retribuzione base di cui al punto d) è corrisposta per 12 mensilità più, a decorrere dal 2022 una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il 19 dicembre di ciascun anno.
4. L'indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione "retribuzione fissa". Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
5. La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad personam non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente.

Art. 5

Incrementi contrattuali

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze indicate.

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

Incrementi mensili retribuzione fissa dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			
LIVELLI RETRIBUTIVI	Incremento mensile 2022	Incremento mensile 2023	Incremento mensile 2024
C7 CFVA	194,80	327,94	327,94
C6 CFVA	188,91	318,02	318,02
C5 CFVA	183,95	309,66	309,66
C4 CFVA	177,02	298,01	298,01
C3 CFVA	166,20	279,79	279,79
C2 CFVA	147,59	248,45	248,45
C1 CFVA	138,98	233,97	233,97
B6 CFVA	151,96	255,82	255,82

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

B5 CFVA	147,36	248,08	248,08
B4 CFVA	143,49	241,55	241,55
B3 CFVA	137,71	231,82	231,82
B2 CFVA	132,26	222,66	222,66
B1 CFVA	126,89	213,61	213,61
A6 CFVA	138,26	232,75	232,75
A5 CFVA	134,04	225,65	225,65
A4 CFVA	130,52	219,72	219,72
A3 CFVA	125,81	211,80	211,80
A2 CFVA	119,76	201,61	201,61
A1 CFVA	117,07	197,09	197,09

2. A seguito degli incrementi mensili di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna Area e livello retributivo, secondo la seguente tabella B, alle scadenze ivi indicate:

Tabella B "Retribuzione fissa mensile dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Retribuzione fissa dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			
LIVELLI RETRIBUTIVI	Dal 01.01.2022	Dal 01.01.2023	Dal 01.01.2024
C7 CFVA	3.336,80	3.469,94	3.469,94
C6 CFVA	3.235,89	3.365,00	3.365,00
C5 CFVA	3.150,82	3.276,53	3.276,53
C4 CFVA	3.032,24	3.153,23	3.153,23
C3 CFVA	2.846,90	2.960,49	2.960,49
C2 CFVA	2.528,02	2.628,88	2.628,88
C1 CFVA	2.380,66	2.475,65	2.475,65
B6 CFVA	2.602,96	2.706,82	2.706,82
B5 CFVA	2.524,16	2.624,88	2.624,88
B4 CFVA	2.457,80	2.555,86	2.555,86
B3 CFVA	2.358,79	2.452,90	2.452,90
B2 CFVA	2.265,55	2.355,95	2.355,95
B1 CFVA	2.173,45	2.260,17	2.260,17
A6 CFVA	2.368,26	2.462,75	2.462,75
A5 CFVA	2.295,98	2.387,59	2.387,59
A4 CFVA	2.235,63	2.324,83	2.324,83



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A3 CFVA	2.155,04	2.241,03	2.241,03
A2 CFVA	2.051,42	2.133,27	2.133,27
A1 CFVA	2.005,37	2.085,39	2.085,39

Art. 6

Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle Aree

1. Ciascuna area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le aree nel primo livello retributivo.
2. Nelle more della riclassificazione del personale e a conclusione delle progressioni orizzontali, dal 1° gennaio 2024, il numero dei livelli economici delle tre aree dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è integrato, ai soli fini dell'applicazione delle progressioni professionali annualità 2025 e seguenti, con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

AREA DIPENDENTI CFVA	
A7	2.548
B7	2.801
C8	3.591

3. Dal 1.01.2024 le aree dei dipendenti del Corpo Forestale, si articolano pertanto nei seguenti livelli retributivi:

AREE	LIVELLI RETRIBUTIVI							
A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8

4. I nuovi livelli retributivi A7, B7, C8 delle aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali.
5. In caso di passaggio da un'area a quella immediatamente superiore per progressione verticale, la eventuale differenza retributiva tabellare tra il livello iniziale dell'area riconosciuto con la progressione e quello in godimento è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il costo derivante dagli

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



assegni ad personam non riassorbibili è posto a carico delle risorse del fondo per le progressioni professionali.

6. La disposizione di cui al precedente comma 5 ha effetto, in ogni caso, anche nei riguardi delle/dei dipendenti che risulteranno vincitori o vincitrici delle selezioni per le progressioni professionali per l'annualità 2024.

Art. 7

Incrementi maggiorazioni retributive

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni retributive, di cui all'art. 87 del CCRL del 15.01.2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 5
2. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, non saranno corrisposti arretrati e la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.2001.

Art. 8

Incrementi delle indennità

1. Le indennità di reperibilità, di volo e navigazione di cui alle lettere c) e i) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.2001, nonché le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 del CCRL 8.10.2008 sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2022 di una percentuale fissa pari al 6,2% e a decorrere dal 1° gennaio 2023 di un'ulteriore percentuale fissa pari al 2%.
2. A seguito dei sopracitati incrementi le indennità sono così rideterminate:

INDENNITÀ	DAL 01.01.2022	DAL 01.01.2023	DAL 01.01.2024
REPERIBILITÀ (EX ART. 85 LETT. C CCRL del 15.05.2001)	0,84	0,86	0,86
VOLO (EX ART. 85 LETT. I CCRL del 15.05.2001)	10,09	10,29	10,29
NAVIGAZIONE (EX ART. 85 LETT. I CCRL del 15.05.2001)	7,20	7,34	7,34
NAVIGAZIONE (EX ART. 23 CCRL del 8.10.2008)	115,82	118,14	118,14
COORDINAMENTO COMANDANTI STAZIONE FORESTALE (EX ART. 22 CCRL del 8.10.2008)	392,80	400,66	400,66
PERSONALE IN SERVIZIO SULL'ISOLA DELL'ASINARA (EX ART. 24 CCRL del 8.10.2008)	115,82	118,14	118,14

3. L'indennità di navigazione giornaliera ex art. 85 lett. I CCRL 15.05.2001 non può essere corrisposta al personale assegnato presso le sedi per le quali è riconosciuta l'indennità forfettaria mensile di navigazione ex art. 23 CCRL del 08.10.2008;



4. I presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità sono determinati nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative che li disciplinano.

SAF

Art. 9

Indennità pensionabile. Ridenominazione assegno di funzione e incrementi

1. L'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.2001 è ridenominato "Indennità pensionabile".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indennità di cui al comma precedente è rideterminata nei seguenti importi mensili lordi in relazione ai sottoelencati ruoli del personale CFVA:

SAFOR

LIVELLI RETRIBUTIVI	Incremento indennità pensionabile (ex assegno di funzione) dal 1.1.2022	Indennità pensionabile (ex assegno di funzione) dal 1.1.2022
C8 CFVA	-	894,18
C7 CFVA	25,72	894,18
C6 CFVA	25,72	894,18
C5 CFVA	25,72	894,18
C4 CFVA	25,72	894,18
C3 CFVA	25,72	894,18
C2 CFVA	25,46	885,12
C1 CFVA	24,47	850,63
B 7 CFVA	-	875,00
B6 CFVA	25,17	875,00
B5 CFVA	25,17	875,00
B4 CFVA	24,88	864,91
B3 CFVA	24,88	864,91
B2 CFVA	23,82	828,17
B1 CFVA	23,09	802,72
A7 CFVA	-	683,43
A6 CFVA	19,66	683,43
A5 CFVA	19,66	683,43
A4 CFVA	19,66	683,43
A3 CFVA	19,66	683,43
A2 CFVA	18,01	626,01
A1 CFVA	15,81	549,65

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

3. Dal 01.01.2022 l'indennità pensionabile è corrisposta per tredici mensilità. Avuto riguardo all'annualità 2022 la tredicesima mensilità è corrisposta nella misura del 45% rispetto agli importi di cui alla suindicata tabella.
4. L'indennità pensionabile di cui ai commi precedenti, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nelle tabelle di calcolo utili ai fini del trattamento di fine rapporto.

Art.10

La Retribuzione di posizione C.F.V.A:

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 lett. i), ii), iii) del CCRL 15.05.2001, la retribuzione di posizione mensile a carico del fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura minima di € 700,00 e massima di € 900,00 mensili, comprensivi dello straordinario, salvo gli interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo articolo 11 comma 2. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizione organizzativa, la retribuzione incentivante mensile è stabilita in una misura minima di € 300,00 e massima di € 400,00, comprensivi dello straordinario, salvo interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo articolo 11 comma 2. Per l'incarico di consegnatario è prevista una retribuzione pari a € 400,00 mensili, per l'incarico di sub-consegnatario è prevista una retribuzione pari a € 320,00 mensili comprensiva dello straordinario, salvo per gli interventi in reperibilità e nelle ipotesi di cui al successivo art.11 comma 2.
2. La data di decorrenza di tali importi, comunque soggetti a formale attribuzione con le procedure di cui all'art. 100, coincide con l'entrata in vigore del presente contratto e nessun arretrato è dovuto in relazione al periodo pregresso.
3. Gli incarichi possono essere revocati dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione.

Art. 11

Straordinario per emergenze di protezione civile o polizia giudiziaria

1. Il lavoro straordinario prestato a seguito di interventi in reperibilità è liquidato con i fondi dello straordinario, nei limiti delle assegnazioni dei relativi capitoli.
2. Al personale titolare di incarichi di cui all'articolo 10 e al personale di cui all'art. 22 del CCRL del 8.10.2008, è riconosciuto lo straordinario svolto per attività di cui all'art. 27 comma 22, L.R. 4/2006 e per le connesse attività di polizia giudiziaria, limitatamente alle

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti, liquidato con i fondi dello straordinario di emergenza, nei limiti delle assegnazioni del relativo capitolo e , in caso di incapacienza limitatamente all'attività antincendio, a carico del fondo integrativo di cui al comma 3 dell'art. 19 della L.R. 19 dicembre 2023 n.17.

Art. 12

La retribuzione di rendimento

1. La retribuzione di rendimento è determinata e graduata a seconda dell'area di appartenenza, in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto. L'erogazione della retribuzione di rendimento è riconosciuta a tutti i dipendenti del CFVA. Essa è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali degli stessi dipendenti, di cui agli artt. 72 e seguenti del CCRL Dipendenti dell'Amministrazione, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali del 15.01.2001, che deve essere definita entro il 31 marzo di ciascun anno, in riferimento a quello precedente.
2. Nel caso in cui non si provveda a concludere la valutazione delle/dei dipendenti entro il termine di cui al comma 1, e a definire le altre procedure necessarie in tempo utile per il pagamento della retribuzione di rendimento con la mensilità del mese di maggio, è dovuta in ogni caso l'erogazione di un acconto, nella misura del 70% dell'importo medio preventivabile per ciascuna area, con lo stipendio del medesimo mese di maggio.
3. L'acconto erogato ai sensi del precedente comma 2 è in ogni caso soggetto a conguaglio, anche in negativo, all'esito del procedimento di valutazione. L'eventuale recupero è disposto a carico delle spettanze ordinarie, o, nel caso di intercorso pensionamento, a valere sui trattamenti comunque dovuti al dipendente, compresi quelli integrativi.

Art. 13

Fondo per le progressioni professionali

1. L'art. 9 del CCRL-CFVA 2019-2021 del 17.2.2023 rubricato "Fondo delle progressioni professionali" è sostituito dal seguente:

"1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:

a) le somme a regime relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN

b) le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo e l'assegno di funzione posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente;

c) le somme a regime relative agli assegni ad personam non riassorbibili dei dipendenti cessati nell'anno precedente;

d) Nell'anno 2022 sono destinate alle progressioni professionali del comparto ulteriori risorse a regime pari € 70.650,00 comprensivi degli oneri riflessi e irap.

2. Sono altresì mantenute le risorse ancora disponibili alla data di entrata di vigore del presente accordo;

3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità;

4. Le somme comprese nel fondo per le progressioni professionali, in quanto destinate ad incrementare la retribuzione fissa dei dipendenti sino alla cessazione dal servizio, costituiscono parte della retribuzione base e, pertanto, non fanno parte del salario accessorio. Tali caratteristiche sono proprie del fondo dal momento della sua istituzione."

Art.14

Contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha per oggetto le seguenti materie:

a) criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;

b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;

c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;

d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;

e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell'ambiente di lavoro;

f) specifici accordi per l'applicazione dell'istituto delle progressioni professionali orizzontali;

g) qualità ed efficienza dei servizi e delle linee di attività, compresa la valorizzazione delle risorse umane e dei relativi strumenti premianti;

h) incentivazione alla produttività e all'efficienza, con la creazione di progetti e gruppi di lavoro specifici;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

SAF
SAFOR
FESAL CFVA
UIL CFVA
CGIL CFVA
CORAN

- i) regolamentazione di nuove indennità specialistiche del personale del CFVA.
2. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla legge.
3. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto regionale.

Art. 15

Fondo per indennità specialistiche Area di contrattazione CFVA

1. Ai sensi dell'articolo 14 che precede, è istituito il fondo per indennità specialistiche del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed è composto dalle seguenti voci:
- la somma pari a € 1000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del triennio 2022-2024.
 - fondi derivanti da Leggi e normative.
2. Il fondo così costituito, in coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sarà utilizzato per istituire indennità specifiche specialistiche da individuare in sede di contrattazione collettiva.

Art. 16

Mobilità nel ruolo unico regionale

1. L'inquadramento economico del personale del CFVA che, per le ragioni citate all'articolo 10 del CCRL del 17 febbraio 2023, verrà rinquadrato nelle categorie dell'amministrazione regionale a partire dalla categoria C.
2. Il reinquadramento terrà conto di tutti i trattamenti fissi e continuativi in godimento e, nel caso in cui vi sia l'esigenza di riconoscere un assegno ad personam, questo sarà "non riassorbibile". Il costo derivante dagli assegni ad personam non riassorbibili è posto a carico delle risorse del fondo per le progressioni professionali.

Art. 17

Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente accordo sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 18 **Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto del CFVA, si conferma la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.01 e ss.mm.ii

I componenti del Co.Ra.N. della Regione Autonoma della Sardegna

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Andrea Casu (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P. (Firmato)

CGIL-F.P. Confederazione

UIL CFVA (Firmato)

UIL Confederazione

SAFOR - CISL (Firmato)

FESAL-CFVA (Firmato)

SAF (Firmato)

Cagliari 20 dicembre 2024